

nel procedimento di ingiunzione promosso da xx srl con l'avv. xx contro xx srl

- visto il proprio decreto ingiuntivo n. 805/10 del 22.3.10

- vista l'istanza di proroga del termine di cui all'art. 644 cpc od eventualmente di correzione di errore

- ritenuto che un titolo esecutivo può essere corretto per errore materiale, peraltro purchè l'errore sia veramente tale e non comporti invece il cambiamento del soggetto passivo, pur se solo per la mutazione del nome

- del resto anche a prescindere da ciò, ammesso e non concesso che il provvedimento fosse rettificabile, in ogni caso per lo stesso non sarebbe prospettabile una proroga del termine per la notifica ex art. 644 cpc

- infatti l'inefficacia del decreto, in conseguenza dell'omessa corretta notifica disposta dall'art. 644 cpc, si estende anche al caso di notificazione giuridicamente inesistente; non si estende all'ipotesi di notificazione nulla, in quanto nel secondo caso una notifica, pur irregolare, comunque esiste;

- pertanto, oltre che naturalmente qualora la notifica, pur tentata, non sia riuscita in alcun modo (omessa notifica) il decreto è inefficace anche se la notifica è inesistente e cioè quando non sia avvenuta o sia avvenuta nei confronti di persone assolutamente estranee al destinatario dell'atto (Cass. 2656/74 – 620/73);

- il decreto invece non è da considerarsi inefficace qualora la notifica sia nulla o irregolare e cioè quando sia stata eseguita in luogo che abbia riferimento con il destinatario ma con inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia dell'atto deve essere consegnata (Cass. 2166/80); solo in tal caso infatti la nullità è suscettibile di sanatoria e impone all'intimato, che abbia comunque avuto conoscenza dell'atto, di interporre opposizione (eventualmente anche tardiva) in quanto altrimenti il decreto acquista comunque efficacia di cosa giudicata (Cass. 2166/80 – 3943/78); ciò però avviene in assenza di opposizione tempestiva e senza necessità di proroga del termine.

- di ciò si discute anche in ordine al caso della notifica che sia avvenuta, in forma regolare, peraltro oltre il termine di cui all'art. 644 cpc; in tal caso l'inefficacia non può essere rilevata d'ufficio dal giudice e resta sanata se nel termine di legge non viene eccepita dal debitore mediante opposizione (Cass. 3450/72 – 1140/82) che deve essere fatta in modo rituale e non già con la speciale procedura di cui all'art. 188 disp. att. cpc, né in sede di giudizio di cognizione ordinaria ovvero di opposizione all'esecuzione (Cass. 1141/81);

- con tali premesse si innesta anche la questione dell'ammissibilità o meno della proroga del termine di cui all'art. 644 cpc;

- ebbene per il suo carattere perentorio il termine, stabilito a pena di decadenza, è considerato non prorogabile dalla dottrina prevalente e da parte della giurisprudenza (Pretura Potenza 06.11.87 in G.It. 1988,I,2,83) mentre una prassi giurisprudenziale, adducendo ragioni di economia processuale e fiscale (C.U.) consente una proroga del termine finché non sia stato proposto il ricorso per la dichiarazione di inefficacia del decreto (Trib. Milano 8.11.78 e 28.11.78 in Foro It. 1979, 142);

- contro tale prassi, ribadita nel tempo (Trib. Milano 11.03.82 Giust. Civ. 1982,I,2816) si è schierata la dottrina (Finocchiaro, Una singolare prassi del Tribunale di Milano: la proroga del termine per la notificazione del decreto ingiuntivo in Giust. Civ. 1982 cit. e Gazzara in Giur. Merito 1983, 9);

- invero, a prescindere da possibili benefici fiscali (la necessità di non ripetere l'iscrizione), resta il pregiudiziale ed insuperabile carattere perentorio del termine di cui all'art. 644 cpc.

- nel contempo resta dubbia la correggibilità di un provvedimento del quale si ignora stato ed esito (ma se anche fosse chiarito, correzione e proroga non sarebbero concesse)

Pqm

Il gdp rigetta l'istanza di proroga del termine per la notifica dello stesso decreto ingiuntivo ex art. 644 cpc.

IL GIUDICE DI PACE di REGGIO E. Avv. Alfredo Carbognani